

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

LIBELLULA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 6 D.LGS 231/01

PARTE SPECIALE Sezione Reati Societari

Revisione	Data	Elaborato da	Approvato da
Prima stesura	05/02/2019	Commissione Qualità	Cda
Revisione		Commissione Qualità	Cda

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

INDICE

1.1	Descrizione fattispecie di reato.....	pag. 3
1.2	Processi e attività sensibili.....	pag. 10
1.3	Principi di comportamento.....	pag. 12
1.4	Protocolli Specifici.....	pag. 13

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai reati Societari.

*

L'art. **25 ter D.LGS 231/2001** è dedicato ai "Reati societari" e così recita: <<In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo>>.

*

I reati richiamati dalla norma sono in sintesi:

- **Art. 2621 cod.civ. False comunicazioni sociali.** *<<Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.>>

Art.2622 cod.civ. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori. <<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.>>

Tra le due fattispecie criminose sussiste un rapporto non di alternatività, ma di sussidiarietà, in virtù del quale l'articolo 2621 è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art.2622 cod. civ.

Le due norme contemplano, rispettivamente, la contravvenzione di falso in bilancio semplice (reato di pericolo), ed il delitto di falso in bilancio cui consegua un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o ai creditori (reato di evento). In entrambe le fattispecie, la punibilità (con sanzione penale) resta esclusa in caso di mancato superamento delle "soglie di divergenza" stabilite dai commi 3 e 4 dell'art.2621 e dai commi 7 e 8 dell'art. 2622. In tali casi sono previste, comunque, sanzioni amministrative pecuniarie nonché la pena accessoria dell'interdizione dalle cariche societarie.

Entrambi i reati sono propri, la cui commissione è ascrivibile non a chiunque ma esclusivamente a determinati soggetti qualificati, in particolare ai soggetti c.d. apicali espressamente indicati.

- ***Art. 2625 cod.civ. Impedito controllo. <<Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.***

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.>>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

Trattasi anche di due fattispecie a formazione progressiva, la prima di mero pericolo e avente natura di illecito amministrativo (comma 1), la seconda, invece, avente natura di reato d'evento, vale a dire rappresentata dalla concreta produzione di un danno concreto derivante dalla condotta.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali, *in primis* al collegio sindacale.

- **Art. 2632 cod.civ. Formazione fittizia del capitale.** <<*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in matura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*>>

La norma intende tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla reale consistenza del capitale sociale, sanzionando condotte tra loro eterogenee ma tutte caratterizzate dalla medesima finalità: la rappresentazione di un capitale apparente cui non corrispondono risorse patrimoniali effettive.

- **Art. 2626 cod. civ. Indebita restituzione dei conferimenti.** <<*Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*>>

Trattasi, al pari della precedente, di disposizione penale posta a tutela dell'integrità del capitale sociale, e quindi a protezione dell'affidamento dei creditori e dei terzi.

- **Art. 2627 cod. civ. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.** <<*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.*>>

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.>>

Vengono in rilievo, *esclusivamente*, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario).

- **Art.2628 cod. civ. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.** <<*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*>>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.>>

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

- ***Art.2629 cod. civ. Operazioni in pregiudizio dei creditori. <<Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.***

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.>>

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni. Trattasi di reato di danno, essendo richiesto un pregiudizio effettivo e non meramente potenziale.

- ***Art.2633 cod. civ. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. <<I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.***

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.>>

La disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art.2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti. Trattasi anche qui di reato di danno (pregiudizio ai creditori) procedibile solo a querela dei soggetti lesi dalla condotta illecita.

- ***Art.2636 cod. civ. Illecita influenza sull'assemblea. <<Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.>>***

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso). Il dolo è specifico e consiste nel perseguimento di un'utilità indebita per sé o per altri.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del d.lgs. n.231/2001.

- **Art.2637 cod. civ. Aggiotaggio.** <<Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- **Art.2629bis cod. civ. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.** <<L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.>>
- **Art.2638 cod. civ. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.** <<Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.>>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

Trattasi di reato proprio e di condotta; soggetti attivi possono essere i medesimi soggetti contemplati dagli artt.2621 e 2622 in tema di falso in bilancio: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

*

1.2 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la Cooperativa sono principalmente:

Processo	Attività sensibili
Approvvigionamento beni e servizi	Selezione e valutazione dei fornitori. Stipula contratti. Gestione ordini.
Gestione amministrativacontabile	Registrazione e controllo poste contabili. Predisposizione bilancio e scritture di rettifica. Adempimenti contabili, tributari e fiscali. Operazioni sul capitale sociale. Controllo di gestione.
Gestione finanziaria	Gestione incassi e pagamenti. Gestione rapporti con istituti di credito
Gestione dei rapporti con soci	Gestione dei rapporti e delle comunicazioni ai soci. Attività di segreteria societaria: convocazioni, svolgimento e verbalizzazioni delle assemblee.
Gestione dei rapporti con organi di controllo	Gestione dei rapporti con revisori contabili
Gestione rapporti con Enti di certificazione	Gestione rapporti con enti terzi di certificazione (SQ)

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati ed in particolare i soggetti delegati o autorizzati dalla Cooperativa a intrattenere rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio della P.A.

*

1.3 Principi di comportamento

Onlus Libellula Società Cooperativa Sociale - sede legale: Via Emilia Ovest 101 - 41124 Modena
 Unità locale: via dell'Artigianato 5 - 41122 Modena - Tel. 059/282774 Fax 059/283317
 P.I. 02517870362 - www.onluslibellula.it info@onluslibellula.it - Iscrizione Albo Cooperative n. A122196

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della Cooperativa che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo scopo della Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l'elenco dei flussi informativi da trasmettere all'Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli associati, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli organi di controllo e con parti terze societarie sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. art. 25-ter D.Lgs 231/2001;
- porre in essere comportamenti in violazione del Codice Etico delle norme comportamentali e delle procedure aziendali;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nel piano dei conti di contabilità generale;
- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- corrispondere e offrire compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità a soggetti privati che (a) eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, (b) siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Cooperativa e il citato soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Cooperativa.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 231/2001)

PARTE SPECIALE

*

1.4 Protocolli Specifici

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla Cooperativa alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

A seguito per ciascun Processo e Attività sensibile si riporta l'elenco delle funzioni coinvolte, delle procedure e dei protocolli adottati e dei flussi informativi da inoltrare all'Organismo di Vigilanza:

Processo: Approvvigionamento beni e servizi

Attività: Selezione e valutazione dei fornitori. Stipula contratti. Gestione ordini.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Consiglio di Amministrazione/ Responsabile	VALUTAZIONE e QUALIFICA dei FORNITORI		Report periodico dei fornitori, acquisto, incarichi professionali e consulenze.
	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	Verifica del Responsabile alle richieste di acquisto	
		Scelta fornitore tra quelli qualificati	
		Separazione tra chi effettua l'ordine e chi effettua pagamento	
		Verifica congruità tra ordine e fattura di acquisto	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
 (D.Lgs. 231/2001)
 PARTE SPECIALE

Inserimento nei contratti di fornitura di una clausola di osservanza al Codice Etico e Modello.	
Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione D.lgs. 231/01	

Processo: Gestione contabile e amministrativa

Attività: Registrazione e controllo poste contabili. Predisposizione bilancio e scritture di rettifica. Adempimenti contabili, tributari e fiscali. Operazioni sul capitale sociale. Controllo di gestione.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Consiglio di Amministrazione/ Responsabile	Mansionario Responsabile Amministrativo	Formazione specifica reati societari a personale amministrativo.	Report periodico
		Verifiche del Revisore di Confcooperative e di quello interno	Inoltro copia del bilancio approvato.
		Consulente esterno e due società di servizi che effettuano prestazioni per contabilità e paghe con controllo incrociato dati	Coordinamento con Revisori
		Pagamenti con mezzi tracciabili	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
 (D.Lgs. 231/2001)
 PARTE SPECIALE

Registrazioni contabili sono effettuate da un dipendente diverso da responsabile che estrae i dati direttamente dagli estratti conto bancari	
Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione D.lgs. 231/01	
Uso limitato del contante	

Processo: Gestione finanziaria

Attività: Gestione incassi e pagamenti. Gestione rapporti con istituti di credito.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Consiglio di Amministrazione/ Responsabile	Delega CDA poteri di firma sui conti correnti bancari in capo a Presidente e Vice Presidente.	Aggiornamento periodico incassi e posizione debitorie e creditorie	Report operazioni finanziarie significative.
		Verifiche del Revisore di Confcooperative e di quello interno	
		Verifica esistenza documentazione giustificativa incassi e uscite	

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
 (D.Lgs. 231/2001)
 PARTE SPECIALE

CdA definisce fabbisogni finanziari a breve e medio termine, le forme e le fonti di copertura, dandone evidenza in <i>reports</i> specifici	
Cda delibera assunzione di passività o investimenti	
Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione D.lgs. 231/01	

Processo: Gestione rapporti con i soci

Attività: Gestione dei rapporti e delle comunicazioni ai soci. Attività di segreteria societaria: convocazioni, svolgimento e verbalizzazioni delle assemblee.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Ufficio Amministrazione/ CDA	Istruzioni operative per convocazioni Assemblea Soci e redazione verbali Assemblea. Statuto.	Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione D.lgs. 231/01.	Report su eventuali situazioni critiche

Processo: Gestione rapporti con organi di controllo

Attività: Gestione dei rapporti con revisori contabili

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
 (D.Lgs. 231/2001)
 PARTE SPECIALE

Ufficio Amministrazione/ CDA	Statuto.	Messa a disposizione di tutta la documentazione aziendale Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione D.lgs. 231/01.	Coordinamento annuale con attività di verifica condotta dal Revisore Interno e da quello di Confcooperative in occasione del controllo attuale
------------------------------------	----------	--	--

Processo: Gestione rapporti con Enti di certificazione Attività: Gestione rapporti con enti terzi di certificazione (SQ)

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Responsabile Sistema Qualità	Prassi aziendali consolidate.	Messa a disposizione di tutta la documentazione aziendale Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione D.lgs. 231/01.	Coordinamento con Responsabile Sistema Qualità